

Deliberazione della Giunta Regionale 13 febbraio 2017, n. 19-4659

Art. 3 bis, comma 6, d.lgs. 502/1992 e s.m.i.. Procedimenti di conferma dei direttori generali delle ASR TO4, AL, AT, S. Croce e Carle di Cuneo.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con i provvedimenti deliberativi di seguito elencati, la Giunta regionale aveva a suo tempo provveduto in ordine alla nomina dei direttori generali delle seguenti aziende sanitarie regionali:

DGR n. 32 - 1360 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL TO 4 dr. Lorenzo ARDISSONE)

DGR n. 40-1368 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL AL dr. Gilberto GENTILI)

DGR n. 39 - 1367 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'ASL AT dr.ssa Ida GROSSI)

DGR n. 41-1369 del 27.04.2015 (nomina del direttore generale dell'AO S. Croce e Carle di Cuneo dr. Corrado BEDOGNI).

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 5 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., con i provvedimenti sopra citati sono stati altresì assegnati a ciascun direttore generale gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi (c.d. di nomina) i quali, formulati nel quadro della programmazione regionale, costituiscono altresì parte integrante dei contratti di prestazione d'opera intellettuale stipulati dai direttori stessi.

L'art. 3 bis, comma 6, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., stabilisce che, trascorsi diciotto mesi dalla nomina, la Regione verifica i risultati aziendali conseguiti ed il raggiungimento degli obiettivi formulati nel quadro della programmazione regionale, al fine di procedere o meno, entro i tre mesi successivi, alla conferma dei direttori generali, sentito il parere della conferenza dei sindaci o dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Il termine di tre mesi prescritto dalla disposizione in esame deve intendersi di carattere perentorio, atteso che il suo integrale decorso preclude alla Regione la possibilità di effettuare, nei confronti dei direttori generali, la verifica specificamente disciplinata dalla norma de qua, fatto naturalmente salvo ogni altro procedimento di valutazione dell'operato dei direttori generali.

Ai sensi del citato decreto legislativo, la conferma dell'incarico direttoriale è quindi legata alla valutazione complessiva dei risultati conseguiti nella gestione aziendale, tra i quali devono appunto annoverarsi i citati obiettivi indicati nella deliberazione di nomina.

In occasione della comunicazione, indirizzata a suo tempo a ciascuno dei direttori interessati, dell'avvio del procedimento di conferma dei rispettivi incarichi, gli stessi sono stati informati della possibilità di produrre una specifica relazione ed ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione.

Al procedimento di conferma dei direttori generali hanno partecipato, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, i Settori della Direzione Sanità; il carattere globale della valutazione impone infatti di tener conto non soltanto della rispondenza dell'attività svolta agli obiettivi assegnati all'atto della nomina, ma anche di riscontrare eventuali specifici inadempimenti o irregolarità o violazioni.

A mezzo di note prot. nn. 21005/A14000, 21006/A14000, 21008/A14000 di pari data 14.10.2016, le strutture regionali sono state pertanto invitate a segnalare e a motivare, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi previsti nelle deliberazioni sopra citate come aggiornate dai successivi atti di programmazione regionale, eventuali aspetti di criticità.

Le strutture regionali interessate dalle valutazioni non hanno rappresentato, con riferimento a specifiche realtà aziendali, situazioni od elementi di criticità che possano essere ritenuti ostativi alla conferma dei direttori generali sopra elencati.

Ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6 del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dell'art. 7, commi 2 lett. c) e 3 della legge regionale n. 18/2007, la conferma dei direttori generali avviene inoltre, come sopra ricordato, acquisito il parere delle competenti Conferenze dei sindaci o, per le aziende sanitarie torinesi, dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

La disamina dei pareri pervenuti alla Direzione Sanità dalle Conferenze dei sindaci interessate ha evidenziato, per l'ASL TO4 e l'AO S. Croce e Carle di Cuneo, valutazioni favorevoli sui risultati aziendali conseguiti e sul raggiungimento degli obiettivi assegnati ai rispettivi direttori generali nella prima metà del mandato.

Per quel che concerne invece le Conferenze dei Sindaci dell'ASL AT e dell'ASL AL, i pareri di competenza non risultano essere stati formulati a causa del mancato raggiungimento del numero legale previsto per la validità delle rispettive adunanze (verbale della Conferenza dei Sindaci dell'ASL AT n. 3 del 14.12.2016 e verbale della Conferenza dei Sindaci dell'ASL AL di data 28.11.2016).

Tenuto pertanto conto delle risultanze dell'attività istruttoria quale sopra delineata, si deve rilevare come le aspettative regionali riposte negli atti di nomina dei direttori generali di cui sopra possano considerarsi complessivamente corrisposte, con riferimento sia ai risultati aziendali conseguiti sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati al momento della nomina, sottolineando altresì come la conferma dei direttori generali intenda inoltre favorire la continuità della gestione, necessaria ad assicurare il proseguimento delle azioni e degli interventi intrapresi.

Nella formulazione di tale valutazione vengono naturalmente fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 30-3307 del 16.05.2016 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

Sono fatti inoltre espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Quanto sopra illustrato e motivato, visti:

il d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., (“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”);
la legge regionale n. 18/2007 e s.m.i. (“Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale”);

le DDGR di nomina dei direttori generali delle AASSRR interessati dal procedimento di conferma;
la DGR n. 30-3307 del 16.05.2016;
i contratti di prestazione d'opera intellettuale dei direttori generali interessati dal procedimento di conferma;

preso atto dei pareri formulati dalle Conferenze dei Sindaci di riferimento territoriale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

Attestato che il presente provvedimento non produce e non è idoneo a produrre, per sua natura, effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

la Giunta regionale, condividendo le argomentazioni del relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

-di confermare nei rispettivi incarichi, per le motivazioni in premessa illustrate, che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 6, del d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché nei termini ed alle condizioni indicate nei rispettivi provvedimenti di nomina e nei contratti di prestazione d'opera intellettuale, i direttori generali delle seguenti ASR: TO4, AL, AT, S. Croce e Carle di Cuneo;

-di dare atto che sono fatte salve le eventuali successive determinazioni che potranno essere adottate anche ai sensi dell'art. 52, comma 4, lett. d) della legge n. 289/2002 – nonché in conformità alle prescrizioni corrispondentemente contenute nei relativi contratti stipulati con i direttori generali – in relazione agli esiti dei provvedimenti adottati per garantire l'equilibrio della gestione, tenuto anche conto degli specifici obiettivi assegnati a mezzo della DGR n. 30-3307 del 16.05.2016 e con successivi provvedimenti della Giunta regionale;

-di dare inoltre atto che sono fatti espressamente salvi i rimanenti patti, termini e condizioni contrattuali, rimanendo in particolare impregiudicata, anche a fronte dell'avvenuta conferma nei rispettivi incarichi, l'applicabilità dell'art. 1, comma 4, del contratto di prestazione d'opera intellettuale, inerente la facoltà di modificare l'azienda di assegnazione del direttore generale (mobilità interaziendale).

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)